



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 874 DEL 12/11/2014

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FORLÌ N. 597/2014 - LIQUIDAZIONE SPESE LEGALI A FAVORE DELLA CASSA DI RISPARMIO DI CESENA SPA A SEGUITO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO CON DCC 49 DEL 29/09/2014 -

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ'**  
SETTORE 01

**SERVIZIO**  
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Daniele Cristoforetti

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai Dirigenti dei singoli Settori;

Premesso che:

1. Il Comune di Cattolica ha convenuto in giudizio la Cassa di Risparmio di Cesena chiedendo di dichiarare la nullità di due atti costitutivi di pegno sulle azioni della società Romagna Acque Spa con conseguente dichiarazione di liberazione dei titoli dati in pegno;
2. Il Comune di Cattolica in ottemperanza ad un accordo di programma deliberava di costituire la "Fondazione Regina Maris", e quest'ultima si obbligava a seguito di Convenzione con L'Az. Usl di Rimini, a gestire attività in ambito sanitario, ricorrendo, per gli investimenti in infrastrutture e attrezzature, al credito bancario;
3. Con delibera del 1998 il Comune di Cattolica autorizzata la costituzione di un diritto di pegno sulla partecipazione azionaria del Comune nella società Romagna Acque spa per la durata di anni nove e con riserva del diritto di voto ex art. 323 c.c.;
4. In data 16/04/1998 e 29/10/1998 il Sindaco sottoscriveva due atti di costituzione in pegno di titoli senza far riferimento alla riserva della durata massima di anni nove né a quella relativa al diritto di voto;
5. La Cassa di Risparmio, nell'imminente scadenza del termine di durata novennale dei pegni, con lettera del 08/02/2007, revocava il contratto di finanziamento;
6. Con delibera del 15/02/2007, il Consiglio Comunale stabiliva di prorogare di due anni il termine di durata del pegno, cosicché, i pegni sarebbero scaduti, rispettivamente, il 16/04/2009 e il 29/10/2009;
7. In data 11.08.2007 la Banca notificava al Comune (terzo datore di pegno) atto di intimazione ex art. 2797 cc. e, successivamente, pubblicava l'avviso di vendita ex art. 2797 c.c. Che veniva opposto dal Comune ex art. 615 cpcp,
8. Il Comune di Cattolica deduceva la nullità o inefficacia degli atti costitutivi di pegno;
9. Il giudizio di cui trattasi veniva successivamente riunito quello n. 947/2012 in cui il Comune ha dedotto ulteriori vizi di nullità dei pegni, ovvero la circostanza che l'atto costitutivo di pegno rilasciato il 29/10/1998 era stato sottoscritto dal Sindaco e non dal Dirigente;
10. La violazione di detta normativa, che sancisce il principio di separazione delle competenze politiche e di gestione, secondo il Comune avrebbe portato una nullità per violazione di norma imperativa;
11. Anche ritenendo applicabili gli artt 1398 e 1399 l'atto doveva considerarsi inefficace per mancata ratifica del Comune rappresentato;
12. Che si poneva, inoltre, una questione di rappresentanza senza potere per entrambi gli atti costitutivi di pegno dato che non era stata menzionata la durata massima né la riserva di diritto di voto;

Considerato che, con sentenza n. 597/2014, depositata in data 27.05.2014, il Tribunale di Forlì ( in persona del Giudice monocratico Dott.ssa Giraldi Carmen), ha respinto tutte le domande proposte dal Comune nei confronti di Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a., condannando l'Ente al pagamento delle spese di lite;

Dato atto che con deliberazione n. 49 del 29/09/2014 il Consiglio comunale ha riconosciuto, ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett a) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. la legittimità del debito fuori bilancio relativamente all'ammontare delle spese di lite;

Vista la nota prot. 18189/2014, trasmessa dall'Avv. Andrea Berti dell'Ufficio Unico di Avvocatura con il Comune di Gabicce Mare, con la quale si comunicava la richiesta di pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza, inoltrata dalla controparte e si inviava in allegato la nota con la quantificazione delle stesse per un ammontare complessivo di € 17.509,44;

Dato atto che con nota prot. 32700, trasmessa all'Avv. Celli Alfonso in data 07/10/2014, il dirigente del Servizio Affari legali e contenzioso ha comunicato il conteggio delle spese di lite calcolato sul disposto della sentenza e quantificato in € 17,128,80;

Dato atto, pertanto, che il rimborso richiesto è quantomai legittimo ed opportuno, anche se si considera che il Comune di Cattolica, ritenendo la sentenza illegittima, ha dato incarico di patrocinio legale all'Avv. Alessandra Vita per la presentazione del ricorso avanti alla Corte di Appello di Bologna;

Ritenuto pertanto legittimo, opportuno e doveroso procedere alla liquidazione delle spese di lite, quantificate in € 17.128,80, dovute in base alla sentenza del Tribunale di Forlì n. 597/2014 depositata in data 27/05/2014, salvo ripetere le stesse, in tutto o in parte, in caso di vittoria del Comune nel ricorso in Appello;

Dato atto che la presente determina non costituisce acquiescenza alla sentenza citata tanto che, avverso la stessa, l'Ente ha già proposto ricorso in Appello;

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori, depositato agli atti del Settore 1, in merito alla congruità del riconoscimento del debito fuori bilancio come previsto dall'art. art. 239 del Tuel come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012:

Vista la Delibera di C.C. n.55/2013;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

## D E T E R M I N A

1. - di liquidare, a favore della Cassa di Risparmio di Cesena Spa, per le ragioni espresse in narrativa che formano parte integrante del presente atto, a seguito di atto deliberativo n. 49/2014 adottato dal Consiglio comunale in applicazione dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, comma 1, lettera a) di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, la somma di € 17.128,80 derivante dalla soccombenza del Comune di Cattolica nel procedimento davanti al Tribunale di Forlì in base alla sentenza n. 597/2014 depositata il 27/05/2014;
2. - di dare atto che la presente determinazione non costituisce acquiescenza alla sentenza citata tanto che, avverso la stessa, l'Ente ha già dato incarico all'Avv. Alessandra Vita di proporre ricorso avanti alla Corte di Appello di Bologna;
3. - di assumere l'impegno di spesa di Euro 17.128,80 – con imputazione al capitolo di spesa 440001 “Spese ed oneri derivanti da soccombenze in giudizio” del bilancio del corrente esercizio, Cod Siope 1804;
4. - di individuare nel Sig. Marco Nanni, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determinazione dirigenziale;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

#### ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 12/11/2014

Firmato

*Daniele Cristoforetti / INFOCERT SPA*

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)